

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

### 22° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 1984

Presidenza del Presidente BONIFACIO

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e provvidenze per le istituende cooperative di lavoratori delle aziende dipendenti dal disciolto ente» (277)

##### (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 5
BRUGGER ( <i>Misto-SVP</i> ) .....	4
COSTA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> ...	2, 3, 4
GARIBALDI ( <i>PSI</i> ) .....	4
PAVAN ( <i>DC</i> ), <i>relatore alla Commissione</i> .....	3
TARAMELLI ( <i>PCI</i> ) .....	3

«Norme di accesso alla dirigenza statale» (640-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE .....	Pag. 5, 6, 7
DE SABBATA ( <i>PCI</i> ) .....	6, 10
GARIBALDI ( <i>PSI</i> ) .....	6
GASPARI, <i>ministro per la funzione pubblica</i> ....	6
MURMURA, ( <i>DC</i> ), <i>relatore alla Commissione</i> ....	5, 6
PAVAN ( <i>DC</i> ) .....	6, 10

*I lavori hanno inizio alle ore 11,35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e provvidenze per le istituende cooperative di lavoratori delle aziende dipendenti dal disciolto ente» (277)**

(Seguito della discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e provvidenze per le istituende cooperative di lavoratori delle aziende dipendenti dal disciolto ente».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 23 maggio scorso.

**COSTA, sottosegretario di Stato per l'interno.** Signor Presidente, vorrei richiamare quanto è stato detto in questa sede in relazione alla necessità di salvaguardare il posto di lavoro per i dipendenti dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi: cosa che difficilmente potrebbe avvenire attraverso la continuità delle attuali aziende o attraverso la costituzione, sia pure agevolata mediante finanziamenti pubblici, di cooperative *ad hoc* destinate a continuare la produzione in corso o comunque a lavorare attraverso commesse pubbliche. Pertanto il Tesoro, che aveva già manifestato un «non dissenso» attraverso una precedente lettera che suonava come non ostativa al trasferimento nei ruoli statali di tutto il personale del sopprimendo ente, ha formulato un articolato, pienamente accettato dal Ministero dell'interno, attraverso il quale si verificherebbe l'ipotesi, appunto, di un trasferimento nei ruoli statali del personale attualmente dipendente ed in servizio presso l'ente, mentre la gestione della liquidazione dell'ente verrebbe assunta dall'ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro, al quale verrebbero trasferite tutte le relative attuali attività e passività patrimoniali.

Si tratterebbe pertanto di sostituire i nove articoli del disegno di legge in corso d'esame con un articolato diverso. Nel primo articolo del nuovo testo predisposto si prevede appunto la soppressione, sulla falsariga del disegno di legge in discussione, ed il passaggio di gestione dell'ente all'ufficio di liquidazione, che evidentemente assorbirebbe passività ed attività con un esborso di 25 miliardi per le passività e con un introito di circa 5 miliardi per le attività.

Nell'articolo 2 si farebbe richiamo alle condizioni stabilite dall'articolo 24-*quinques* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché alle integrazioni previste dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, che consentiva il passaggio degli attuali dipendenti dell'Ente ciechi all'ente pubblico, con un onere di 4 miliardi e mezzo all'anno, onere che per il 1984 si ridurrebbe, poichè la decorrenza sarebbe al 1° settembre, ad 1,5 miliardi.

Resta il problema delle fonti di finanziamento per gli oneri (appunto 1.500 milioni) per il 1984 e delle fonti di finanziamento per gli anni successivi. Il Tesoro, attraverso questo articolato, prevede che all'onere di 1.500 milioni per l'anno 1984 si provveda attraverso la riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 recante disposizioni relative alla nomina del

conciliatore e vice pretore onorario; per quanto riguarda i 4.500 milioni, e cioè per la gestione annuale per gli anni 1985 e 1986, si provvederà attraverso la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 del Ministero del tesoro, utilizzando la voce «Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero».

PRESIDENTE. Ciò significa che la copertura è assicurata mediante il sacrificio dei conciliatori o dei residenti all'estero.

COSTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta di somme che o non saranno impegnate, perchè il provvedimento legislativo non è ancora operante, o costituiscono una somma eccedente l'entità dei provvedimenti legislativi già operanti nelle due ipotesi indicate.

PRESIDENTE. Desidero anzitutto ringraziare il rappresentante del Governo e complimentarmi perchè vedo coronata l'opera da lui svolta per portare a soluzione questo grave problema. Come Commissione lo abbiamo assistito in quest'opera, in quanto abbiamo ritenuto che si trattasse di un problema morale, ed abbiamo sottolineato più volte che si tratta appunto di un problema più morale che politico.

A questo punto, prendendo atto delle proposte emendative del Governo, abbiamo l'obbligo di trasmettere il nuovo testo alla Commissione bilancio per la verifica dell'idoneità della copertura. Comunque, sulla proposta fatta dal Governo, ritengo utile sentire il parere del relatore.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, anche io vorrei associarmi al ringraziamento da rivolgere al sottosegretario Costa perchè, anche se abbiamo ritardato l'approvazione di questo disegno di legge, credo che la soluzione da lui prospettata in questo momento sia quella che desideravamo un po' tutti, in quanto volevamo chiudere definitivamente una questione che altrimenti si sarebbe ripresentata ogni anno per cercare di sanare le passività che si sarebbero realizzate costantemente.

Le proposte ora presentate dal Governo danno una soluzione positiva alla situazione per tutto il personale attualmente al servizio in modo diretto dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi. Quindi, personalmente esprimo senz'altro parere favorevole a questo nuovo testo, perchè credo che si tratti di una soluzione radicale e senz'altro da preferire a quella inizialmente ipotizzata, che dava luogo a molte perplessità.

TARAMELLI. Signor Presidente, credo che la decisione a cui è pervenuto il Governo sia quella giusta. Noi avevamo sin dall'inizio sollevato il problema dello stato giuridico di questi lavoratori, e constatiamo con soddisfazione che, anche se non in tempi brevi, si è pervenuti ad una soluzione che consideriamo positiva.

Pertanto, esprimiamo un consenso sul nuovo testo proposto, che di fatto risolve in modo radicale un problema delicato che aveva posto in seria difficoltà questi lavoratori, che fra l'altro in questi ultimi mesi, per la situazione di incertezza esistente, sono rimasti, credo, per qualche mese anche senza retribuzione (la retribuzione dovrà essere recuperata in sede di liquidazione).

Quindi, esprimiamo un parere positivo, in modo che anche la Commissione bilancio conosca la nostra opinione ed il nostro parere sul testo presentato dal Governo, e ciò consenta di risolvere radicalmente il problema. Ci permettiamo di proporre un piccolo emendamento, anche se non vi è discussione sugli articoli, in modo che la Commissione possa esprimere un parere globale sull'articolo 1. L'emendamento tende a riconoscere, nella alienazione del patrimonio dell'ente, il diritto di prelazione, a parità di condizioni, a favore degli attuali fruitori.

Vorrei raccomandare al Presidente di adoperarsi affinché in tempi rapidi la Commissione bilancio possa esprimere il parere, in modo che la nostra Commissione possa definitivamente approvare il provvedimento al più presto possibile.

GARIBALDI. Anche il Gruppo socialista, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, esprime il proprio apprezzamento per la positiva soluzione prospettata dal Governo. Ci chiediamo tuttavia se non si senta l'esigenza di verificare le cause delle passività e quelle delle probabili responsabilità, non foss'altro per ribadire che crediamo al principio consacrato nella parabola dei talenti. Non è affatto vero che sia la stessa cosa «far bene» e «far male». Sembra che negli anni si sia fatto anche male, e vogliamo evitare che lo si faccia ancora.

Vorrei inoltre segnalare il deterioramento inevitabile del patrimonio, delle strutture, che sembrano destinate ad andare in abbandono. Molte strutture pubbliche, private delle loro funzioni tradizionali, finiscono col decadere e col deteriorarsi ulteriormente. Mi rivolgo quindi al sottosegretario Costa per pregarlo di porre la dovuta attenzione ad evitare, ove possibile, che queste strutture, che pure hanno dato un significativo contributo al sostegno di questa categoria benemerita, vadano completamente in abbandono. Credo che lo si possa fare se vi è l'attenzione dovuta da parte dei responsabili politici.

BRUGGER. Sono favorevole a questa soluzione definitiva, che ritengo anche molto saggia.

Però, vorrei fare una domanda, soltanto a titolo informativo, cioè vorrei sapere che anzianità avrà questo personale quando passerà nei ruoli statali, e di quanto personale precisamente si tratta. Mi sembrano domande importanti in quanto l'importo che dovrebbe coprire questa esigenza è molto elevato.

COSTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ringrazio innanzi tutto il Presidente e i senatori per le espressioni usate circa l'atteggiamento del Governo. Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Taramelli, il Governo lo esaminerà nelle more dell'esame del provvedimento da parte della Commissione bilancio.

Circa l'osservazione del senatore Garibaldi, penso che la competenza a valutare che l'amministrazione avvenga secondo i criteri del buon padre di famiglia, per quanto riguarda il patrimonio immobiliare dell'ente, dipenderà dall'ufficio liquidazioni che ne avrà la gestione e che sarà tenuto ad un comportamento corretto e amministrativamente saggio.

Per quanto riguarda la richiesta del senatore Brugger, direi che i 4.500 milioni l'anno rappresentano una cifra ragionevole, tenendo conto del

numero dei dipendenti. Ho fatto insieme con i rappresentanti dell'ente un calcolo e ho visto che la somma dovrebbe essere di poco inferiore al milione e mezzo al mese, compresi gli oneri riflessi.

Quanto all'anzianità, è regolata dalle disposizioni richiamate, cioè dall'articolo 2 il quale rinvia alle disposizioni in materia contenute nel decreto-legge n. 663 del 1979, convertito nella legge n. 33 del 1980.

Vorrei anch'io pregare il signor Presidente di adoperarsi affinché la Commissione bilancio esprima al più presto il proprio parere, tenendo conto del tempo trascorso da quando abbiamo ricevuto questo disegno di legge, così da poter approvare questo provvedimento con la maggiore celerità possibile, vista la situazione di incertezza in cui si trovano i lavoratori interessati.

**PRESIDENTE.** Accolgo l'invito espresso dal Sottosegretario e dalla Commissione tutta e trasmetterò immediatamente gli emendamenti alla Commissione bilancio, sollecitandone il parere.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**«Norme di accesso alla dirigenza statale» (640-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme di accesso alla dirigenza statale», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Murmura di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**MURMURA, relatore alla Commissione.** Le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al disegno di legge, che avevamo licenziato nel giugno scorso, riguardano l'articolo 1, l'ultima parte dell'articolo 6, l'articolo 7 e l'ultima parte dell'articolo 9.

Si tratta, con l'ultima parte dell'articolo 9 e l'ultimo comma dell'articolo 1, di escludere dall'applicazione della presente legge tutto il ruolo dei commissari della polizia di Stato, rimanendo ferme le disposizioni in vigore.

Con gli altri commi dell'articolo 1 è stata stabilita una nuova decorrenza al 1° gennaio 1985, e questa è una cosa estremamente logica, non potendosi stabilire una retrodatazione all'inquadramento e all'emanazione dei concorsi. Si è altresì consentita la partecipazione allo scrutinio per metodo comparativo al personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di direttore del corso.

La soppressione dell'ultima parte dell'articolo 6 mi sembra essere conseguente alle modifiche introdotte all'ultimo comma degli articoli 1 e 9.

Nell'articolo 7, per evidenti ragioni previdenziali e di ricorrenza giuridica, si è semplicemente sostituito il termine «trasferito» con il termine «nominato» nei ruoli dell'amministrazione.

Pur con alcune riserve, non solo rispetto a talune modifiche apportate dalla Camera, ma anche rispetto a quello che l'Assemblea del Senato ebbe a decidere, e soprattutto rispetto ad alcune incongruenze che si sono verificate

(basti ricordare che per l'accesso esterno è prevista una anzianità di 5 anni, mentre per il corso-concorso è prevista una anzianità di 9 anni), ritengo però che l'estrema urgenza che presenta la soluzione di questi problemi consenta di esprimere un parere positivo sul complesso delle norme introdotte dall'altro ramo del Parlamento e sul loro spirito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE SABBATA. Non abbiamo ragione, signor Presidente, di opporci alle modifiche che sono state apportate dalla Camera, soprattutto per il fatto che alcune di esse erano quelle proposte da noi e rimaste in minoranza nel dibattito in Assemblea. L'unica osservazione che intendo fare è che la modifica della data al 1° gennaio 1985 comporta analoga modificazione per l'articolo 6.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. No, perchè l'articolo 6 riguarda l'accesso a regime, mentre l'articolo 1 è transitorio nella decorrenza della nomina e non dei posti vacanti.

DE SABBATA. Allora avevo interpretato male il testo, pertanto ritiro la mia obiezione. Comunque il Gruppo comunista è contrario a questo provvedimento.

PAVAN. Anche a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, esprimo parere favorevole alla approvazione di queste modifiche, anche perchè, particolarmente per quanto riguarda la polizia di Stato, erano questioni che avevamo già sollevato in questa Commissione nel precedente esame (ed anche in Assemblea), ma che purtroppo non erano state accolte. Quindi, non possiamo che esprimere un parere favorevole alle modifiche in esame.

GARIBALDI. Anche noi, signor Presidente, ci adeguiamo a questa soluzione. La Camera dei deputati ha introdotto giustamente alcune modifiche, peraltro pertinenti; tuttavia noi forse avremmo potuto fare qualcosa di più. Restano infatti molti spazi aperti ed anche certe ingiustizie in determinati settori. Comunque, la legge è importante ed esprime pure la volontà di cambiare metodo. Ripeto, è una legge importante. La vediamo di buon grado. Ci auguriamo che vada avanti celermente verso il voto definitivo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, chiarisco subito, per quanto riguarda la modifica della data al 1° gennaio 1985, che si tratta di un emendamento del Governo per evitare la retrodatazione della nomina.

Per quanto riguarda l'emendamento all'ultima parte dell'articolo 1, viene escluso il personale della polizia di Stato che era stato incluso perchè non aveva mai realizzato la norma prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341 che dovrebbe garantire le procedure normali di nomina a primo dirigente e a dirigente superiore, cioè l'accesso

alla dirigenza previsto appunto nella riforma di polizia. Non si tratta di un emendamento del Governo, ma di un emendamento d'iniziativa parlamentare. In seguito alla modifica inserita nell'articolo 1, sono venuti consequenzialmente, come ha spiegato il relatore, la modifica all'ultima parte dell'articolo 6 e l'inserimento del riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, nell'ultimo comma dell'articolo 9.

In sostanza, la polizia conserva il regime particolare che ad essa era stato riservato dalla riforma. Beneficia invece, per i posti vacanti al 31 dicembre 1983, delle nomine per metodo comparativo.

Devo dire che il Governo aveva predisposto un emendamento all'articolo 5, perchè era emerso un errore del testo, nel senso che è stato previsto nell'articolo 5 che una volta nominato il dirigente superiore si sopprime il posto del primo dirigente rimasto vacante. Il Ministro della sanità ha fatto presente, avendo recepito personale degli enti soppressi, che si sarebbero verificati molti casi in cui a vari dirigenti sarebbe stato precluso l'accesso alla qualifica superiore. Il Governo, di fronte ad una ipotesi di emendamento corporativo, ha preferito fermarsi sul testo approvato dal Senato, riservandosi di apportare una eventuale rettifica mediante un successivo intervento legislativo.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 1.

##### *(Regime transitorio di accesso)*

L'accesso ai posti di primo dirigente delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1983, avviene in via transitoria mediante i sistemi seguenti:

a) il 50 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico è conferito, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 22, ultimo comma, dello stesso decreto;

b) il 30 per cento dei posti è conferito al personale direttivo della stessa Amministrazione che abbia superato il concorso speciale per esami di cui al successivo articolo 2;

c) il 10 per cento dei posti è destinato al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al successivo articolo 3;

d) il 10 per cento dei posti è coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

Le nomine conferite secondo il sistema di cui alla lettera a) del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state deliberate da parte dei consigli di amministrazione delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

I procedimenti per l'attribuzione dei posti di primo dirigente di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo costituiscono un ciclo unico di accesso alla dirigenza.

I posti messi a concorso con i sistemi del concorso speciale e del corso-concorso di formazione dirigenziale costituiscono oggetto di un unico bando da emanarsi a cura delle singole Amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le nomine conferite secondo il sistema di cui al precedente comma decorrono dal 1° gennaio 1985. I vincitori del concorso di formazione precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera *a*) del presente articolo partecipa altresì il personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di direttore di divisione aggiunto alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Al personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato si applicano le norme di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ed ai relativi decreti delegati.

I primi quattro commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma quinto nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma sesto nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'ultimo comma che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 6.

*(Entrata a regime dell'accesso alla dirigenza)*

A partire dal 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza, tutti i posti che si siano resi liberi o che si



prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e per il 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale.

Il restante 20 per cento dei posti disponibili verrà coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

I vincitori del concorso speciale per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'articolo 3.

La nomina a dirigente decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Si applicano le norme previste nel comma terzo del precedente articolo 1.

I primi quattro commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il quinto comma del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Poichè nessuno ne propone il ripristino, metto ai voti l'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

*(Dirigenti di altre amministrazioni  
pubbliche)*

Per il personale dirigente delle amministrazioni pubbliche istituzionali e territoriali nominato nei ruoli delle amministrazioni dello Stato, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, si considera il servizio di ruolo effettivamente prestato senza soluzione di continuità negli enti di provenienza nelle qualifiche direttive e dirigenziali corrispondenti a quelle dello Stato.

**È approvato.**

L'articolo 8 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.  
Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

*(Abrogazione di norme in contrasto)*

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, tranne quelle espressamente richiamate, le disposizioni degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e tutte le norme di carattere particolare che disciplinano in modo difforme dalla presente legge l'accesso alla

qualifica di primo dirigente per talune Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Sono fatte salve le modalità previste espressamente dagli articoli 28 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

Il primo comma dell'articolo 9 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'ultimo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9 con la modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Gli articoli 10 e 11 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

DE SABBATA. Ribadisco che le ragioni che ci hanno indotto a votare contro in occasione del primo esame di questo provvedimento rimangono tutte a motivare il voto contrario del nostro Gruppo in questa sede.

PAVAN. A nome del Gruppo della Democrazia cristiana annuncio voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 12,35.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO